Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 21 maggio 1931 - Anno IX** — **Numero 116**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. - **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. - **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. - **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 62. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via del Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **796.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1978.**

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario di Pisa;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Pisa, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 54. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario di Pisa.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

L'Istituto superiore agrario di Pisa ha per fine, a norma di legge, di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la coltura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie. Esso conferisce, dopo un quadriennio di corso, la laurea in scienze agrarie.

Per i laureati in scienze agrarie è istituita una Scuola di specializzazione nelle materie di ingegneria agraria con particolare riguardo alle bonifiche agrarie, che ha la durata di un anno e conferisce il diploma di specializzazione in bonifica.

Art. 2.

Le materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze agrarie sono le seguenti:

1. Botanica;
2. Agronomia (con nozioni di meteorologia) e coltivazioni (con esercizi);

3. Arboricoltura;
4. Biologia vegetale applicata all'agricoltura (patologia e batteriologia) con esercizi;
5. Chimica generale ed inorganica;
6. Chimica organica;
7. Chimica analitica qualitativa e quantitativa;
8. Chimica agraria;
9. Industrie agrarie;
10. Geologia e mineralogia;
11. Zoologia generale;
12. Zoologia agraria;
13. Anatomia e fisiologia degli animali rurali;
14. Ezoognosia;
15. Zootecnia;
16. Complementi di matematica (con esercizi e disegno);
17. Fisica sperimentale;
18. Idraulica agraria;
19. Meccanica agraria;
20. Topografia e costruzioni (con esercizi e disegno);
21. Economia politica, con nozioni di scienza delle finanze e statistica;
22. Economia rurale, estimo e contabilità (con esercizi);
23. Legislazione agraria.

Art. 3.

Gli studenti dell'Istituto frequenteranno presso la Regia università, in comune con gli studenti delle varie Facoltà e Scuole, gli insegnamenti di:

Botanica;
Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Fisica;
Economia politica;
Zoologia generale.

Per la botanica e la chimica organica seguiranno i corsi e i programmi di esami stabiliti per gli studenti di scienze naturali, per la chimica generale e inorganica, la fisica e la zoologia i corsi e i programmi di esami stabiliti per gli studenti di medicina. Per l'economia politica seguiranno il corso della Facoltà di giurisprudenza integrato con alcune lezioni speciali di scienza delle finanze e statistica.

I corsi di ezoognosia e di zootecnia saranno frequentati dagli studenti dell'Istituto in comune con gli studenti di veterinaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 4.

Le materie elencate nell'art. 2 e non menzionate nell'articolo 3 del presente statuto fanno oggetto di insegnamenti speciali dell'Istituto. Esse saranno affidate a professori di ruolo o a incaricati.

Il Consiglio accademico stabilirà con il manifesto annuale la durata dei singoli insegnamenti e quali di essi dovranno essere integrati da esercitazioni, oltre a quelle indicate nell'art. 2 del presente statuto.

Art. 5.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni generali contenute nel presente statuto e possono tener luogo dei corsi ufficiali quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di insegnamento, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati dei liberi docenti possono avere una durata diversa, ma devono essere impartiti almeno un'ora per settimana.

Art. 6.

Gli insegnamenti delle materie elencate nell'art. 2 vengono impartiti con lezioni cattedratiche ad eccezione del corso di chimica analitica qualitativa e quantitativa, che avrà sviluppo teorico-pratico.

Per i corsi cattedratici la cui durata non sia inferiore a un anno, verranno impartite almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna. Non potrà tenersi più di una lezione della stessa materia nello stesso giorno.

Per le materie integrate da esercizi verrà fissato separatamente dal Consiglio accademico l'orario delle esercitazioni. Potrà tenersi nello stesso giorno la lezione cattedratica e l'esercitazione nella stessa materia.

Art. 7.

A cura del Consiglio accademico potranno essere organizzate gite di istruzione a complemento dei corsi.

TITOLO II.

Iscrizioni e frequenza.

Art. 8.

Lo studente dovrà iscriversi per ogni anno ai corsi delle materie che intende frequentare e complessivamente nel quadriennio a tutti i corsi indicati nell'art. 2.

L'iscrizione ad ogni singola materia deve essere convalidata da ciascun professore, il quale apporrà la propria firma accanto al titolo della materia nel libretto personale che lo studente riceverà dalla segreteria. Lo studente deve personalmente presentare al professore all'inizio del corso il libretto il quale, non oltre un mese dall'inizio delle lezioni, dovrà essere riconsegnato alla segreteria che prenderà nota, nel registro della carriera scolastica, delle materie a cui lo studente si è iscritto.

Il manifesto annuale dell'Istituto indicherà l'ordine delle iscrizioni consigliate dal Consiglio accademico per ciascun anno.

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a corsi di materie per le quali vi sia incompatibilità di orario.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto e non abbia ottenuto l'attestato di frequenza in almeno tre materie annuali.

Art. 9.

Gli studenti provenienti da altro Istituto superiore agrario del Regno verranno ammessi all'Istituto di Pisa nello stesso anno di corso in cui si trovavano o in cui avevano diritto di entrare nell'Istituto di provenienza. Il Consiglio accademico determinerà quali corsi già frequentati e quali esami sostenuti siano da considerarsi equipollenti con quelli dell'Istituto di Pisa e stabilirà di conseguenza a quali corsi lo studente dovrà iscriversi e quali esami dovrà sostenere.

Art. 10.

La frequenza dello studente ai singoli corsi di lezioni e di esercitazioni è obbligatoria. Essa sarà attestata con la firma di ciascun insegnante nel libretto personale che lo studente ritirerà dalla segreteria alla fine dei corsi di ciascun anno.

Il professore deve accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritenga opportuno.

Il professore che non intendesse di concedere l'attestato di frequenza dovrà riferirne al Consiglio accademico a cui è demandata, a norma di regolamento, la facoltà di escludere lo studente dall'esame di profitto nelle materie per le quali si sia accertata la negligenza. Lo studente dovrà prendere di nuovo l'iscrizione in quelle materie per le quali sia stato negato l'attestato di frequenza.

Titolo III.

Esami.

Art. 11.

Lo studente non potrà essere ammesso all'esame di laurea se non avrà superato l'esame di profitto su ciascuna delle ventitre materie indicate all'art. 2 del presente statuto. L'esame delle materie biennali sarà sostenuto, salvo disposizioni in contrario, alla fine del biennio.

Art. 12.

Lo studente dovrà iscriversi presso la segreteria dell'Istituto agli esami di profitto, che intende sostenere, almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione. L'iscrizione agli esami di laurea dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame stesso.

Prima di presentare la domanda di iscrizione agli esami, lo studente dovrà riconsegnare alla segreteria il libretto personale munito della firma di frequenza dei professori.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono di regola costituite dal professore della materia su cui verte l'esame e da altri due membri dei quali uno almeno deve essere professore di ruolo dell'Istituto o incaricato di una materia affine e l'altro deve essere scelto fra i liberi docenti, o, in mancanza di questi, fra persone estranee di nota competenza nella materia che forma oggetto di esame. Il presidente della Commissione è designato, a norma di regolamento, dal Consiglio accademico.

Nel caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia d'esame, questi può essere sostituito dal proprio aiuto od assistente. In tal caso, però, la Commissione è sempre presieduta da un professore ufficiale.

In caso di assenza di membri della Commissione, il direttore dell'Istituto provvede a sostituirli senza interpellare il Consiglio accademico.

Per gli esami delle materie in comune con Facoltà o Scuole dell'Università e con altri Istituti superiori, possono valere le Commissioni da questi nominate.

Le sessioni d'esami sono quelle fissate dalle disposizioni in vigore. Ogni sessione ha due appelli, ad uno soltanto dei quali lo studente si potrà presentare.

Per gli esami di laurea le Commissioni sono costituite a norma di regolamento da 7 a 11 membri e presiedute dal direttore dell'Istituto. In assenza del direttore presiede il più anziano dei professori di ruolo dell'Istituto. In assenza di altri membri il presidente provvede alla sostituzione.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta dallo studente sopra un argomento da lui scelto d'accordo col professore della materia su cui verte;

b) nella discussione orale di tre argomenti in discipline differenti tra loro e da quella che ha formato oggetto della dissertazione scritta, scelti dallo studente d'accordo con i rispettivi professori.

Art. 15.

La scelta dello studente per l'argomento della dissertazione scritta dovrà preferibilmente cadere su materie di carattere essenzialmente agrario.

L'argomento della tesi dovrà essere comunicato alla segreteria dell'Istituto almeno sei mesi prima dell'esame di laurea.

Il direttore nominerà una Commissione di tre professori insegnanti della materia su cui verte la tesi e di materie affini, i quali seguiranno lo svolgimento del lavoro del candidato e ne riferiranno alla Commissione di laurea.

Art. 16.

All'atto dell'iscrizione all'esame di laurea devono venir depositati alla segreteria dell'Istituto la dissertazione scritta in triplice esemplare e i titoli dei tre argomenti orali, questi ultimi controfirmati dai professori delle materie sulle quali vertono.

Titolo IV.

Scuola di specializzazione nelle materie di ingegneria agraria con particolare riguardo alle bonifiche agrarie.

Art. 17.

Alla Scuola di specializzazione possono essere iscritti soltanto i laureati in scienze agrarie previo un esame di ammissione, consistente in un colloquio ed eventualmente anche in prove pratiche sulle materie di ingegneria agraria facenti parte del corso per la laurea.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore agrario è, di regola, direttore della Scuola.

Art. 19.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Complementi di idraulica, idrologia, tecnica delle opere di bonifica e delle irrigazioni;
2. Complementi di topografia;
3. Macchine e impianti sussidiari nelle zone di bonifica;
4. Complementi di costruzioni rurali e idrauliche;
5. Tecnica della bonifica agraria;
6. Economia della bonifica integrale, credito agrario, consorzi;
7. Legislazione delle bonifiche e delle irrigazioni.

A tali materie potranno essere aggiunti corsi di conferenze sopra argomenti particolari.

Art. 20.

Gli insegnamenti di cui all'articolo precedente avranno la durata del corso o durata minore secondo quanto stabilirà il Consiglio accademico. Essi saranno svolti in parte come lezioni cattedratiche o conferenze e in parte, in vista del loro carattere eminentemente pratico, come esercitazioni riguardanti lo studio critico e l'esecuzione di progetti. Saranno di integrazione agli insegnamenti frequenti gite di istruzione nelle zone di bonifica.

Art. 21.

Gli insegnamenti sono affidati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, a professori

dell'Istituto o di altri Istituti superiori, a liberi docenti o a persone estranee all'insegnamento, di nota competenza tecnica.

Art. 22.

Il Consiglio accademico raccoglie e coordina i programmi della Scuola, determina il diario e l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami. Alle adunanze relative agli oggetti in parola partecipano tutti gli insegnanti del corso.

Art. 23.

Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le seguenti tasse:

Tassa di iscrizione . . . . . . L. 100
Sopratassa di esami . . . . . » 50
Tassa di diploma . . . . . . » 75

I contributi per le esercitazioni e le gite di istruzione saranno fissati anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico.

Art. 24.

La frequenza degli iscritti alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Saranno esclusi dalle prove di esame coloro che non avranno dimostrato rigorosa assiduità. Il giudizio spetta al Consiglio accademico in base a relazione dei singoli insegnanti.

Art. 25.

Al termine del corso gli iscritti sosterranno gli esami di profitto e l'esame di diploma.

Gli esami di profitto potranno essere sostenuti per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio accademico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e in una prova pratica e relativa discussione orale su tema fissato dalla Commissione esaminatrice.

A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il titolo indicato nel secondo comma dell'articolo primo.

Art. 26.

Le Commissioni di esame sono nominate dal direttore dell'Istituto. Quelle per gli esami di ammissione e di profitto sono costituite da almeno tre membri, uno dei quali potrà essere estraneo al corso; quelle per gli esami di diploma sono presiedute dal direttore dell'Istituto e costituite da almeno cinque membri, dei quali due potranno essere estranei.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 27.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte agli studenti sono le seguenti:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 28.

L'ammonizione è inflitta dal direttore; le altre punizioni vengono deliberate dal Consiglio accademico e rese esecutive dal direttore. In ogni caso lo studente dovrà essere tempestivamente informato del procedimento a suo carico in modo che possa presentare le sue discolpe a voce o per iscritto.

Art. 29.

Dell'applicazione delle punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della punizione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione alle Università e agli Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente chieda di esservi iscritto.

Art. 30.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 31.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 797.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 502.

Attribuzione all'Istituto per le piccole industrie in Bolzano, della denominazione di « Istituto per le piccole industrie e per l'artigianato dell'Alto Adige », ed approvazione del nuovo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 novembre 1924, n. 2338, col quale l'Istituto per le piccole industrie in Bolzano fu riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico:

Veduta la domanda del commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso, intesa ad ottenere che nello statuto in vigore siano introdotte alcune aggiunte e modificazioni suggerite dall'esperienza ed altre aventi per fine di adeguarlo all'idea corporativa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le piccole industrie in Bolzano assume la denominazione di « Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige ».

Art. 2.

Lo statuto organico approvato col Nostro decreto 16 novembre 1924, n. 2338, è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 77. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.

Nome, sede e circoscrizione dell'Istituto.

Art. 1.

Con riferimento ai Regi decreti 16 novembre 1924, n. 2338, e 31 ottobre 1923, n. 2523, alle leggi 3 aprile 1926, n. 563, e 29 marzo 1928, n. 631, ed in applicazione dei principî sanciti dalla Carta del Lavoro, è costituito l'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige, con sede a Bolzano. Esso esplica la sua attività in tutta la zona di giurisdizione della provincia di Bolzano.

Scopi.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di assistere nel campo tecnico, creditizio e commerciale la produzione, con particolare riguardo alle industrie minori (piccole industrie e artigianato), e di favorire con ogni mezzo — anche cooperando con gli Istituti a ciò espressamente costituiti — la diffusione dei moderni criteri di organizzazione del lavoro, sia ai fini dell'incremento e della economicità della produzione, sia ai fini della elevazione intellettuale, sociale e tecnica delle classi produttive. Pel raggiungimento delle sue finalità l'Istituto ha facoltà di partecipare ad enti aventi scopi identici od analoghi.

Finanziamento.

Art. 3.

L'Istituto provvede alla copertura del proprio bilancio anzitutto mediante contributi fissi, concessi, con carattere di continuità, dagli enti qui specificati:

1° il Ministero dell'educazione nazionale, che provvede sugli stanziamenti del proprio bilancio con una somma annua corrispondente allo stipendio e agli aumenti periodici del direttore, nonchè alla ulteriore quota da assegnarsi a mente dell'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
2° i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico;
3° la provincia di Bolzano;
4° il Consiglio provinciale dell'economia di Bolzano;
5° altri enti pubblici e privati, che vogliono attestare la loro adesione agli scopi perseguiti dall'Istituto e concorrere al loro raggiungimento.

L'Istituto può provvedere al proprio finanziamento anche con altri eventuali redditi, la cui natura potrà essere fissata nelle forme legali dal Consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad uno speciale Consiglio. Il Consiglio di amministrazione rappresenta l'Istituto dinanzi all'autorità ed ai privati e provvede al buon andamento dello stesso.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone di tre delegati di ciascuno degli enti pubblici che contribuiscono alle spese di mantenimento con uno stanziamento continuativo non inferiore alle L. 5000 all'anno, e di un delegato per ciascuno degli enti che vi contribuiscono con una quota continuativa non inferiore alle L. 1000 all'anno.

Fanno inoltre parte del Consiglio:
1° due delegati della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
2° due delegati della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia;
3° il direttore del Consiglio e dell'Ufficio provinciale dell'economia;
4° il direttore dell'Istituto con voto consultivo.

Il presidente è di nomina prefettizia.

Il Consiglio elegge dal suo seno un vice presidente e due revisori dei conti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono di spettanza del direttore dell'Istituto.

Art. 6.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio eletti in surrogazione di altri, venuti comunque a cessare dalle loro funzioni, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i precedenti.

Art. 7.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni semestre. Si raduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno cinque componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute devono essere firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Sono còmpiti essenziali del Consiglio di amministrazione:
a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Istituto;
b) provvedere alle modalità del servizio di cassa;
c) deliberare il programma di attività dell'Istituto, dandone comunicazione volta per volta al Ministero, a cui dovrà essere presentata alla fine di ogni anno anche una particolareggiata relazione sull'andamento dell'Istituto;
d) fare al Ministero proposte e dare parere su quanto ha attinenza con i fini assegnati all'Istituto;

e) deliberare l'eventuale applicazione di tasse per prestazioni dell'Istituto;

f) deliberare la pianta organica ed il trattamento nonchè la nomina e revoca degli impiegati, eccettuato il direttore;

g) provvedere ai contributi a favore dell'Istituto, da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, e deliberare la fondazione di borse e di premi per l'incremento delle industrie;

h) deliberare le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie e compilare il regolamento interno;

i) adempiere a tutte le funzioni che gli spettano secondo il presente statuto, o a cui fosse chiamato dal Ministero nell'interesse dell'Istituto.

Art. 9.

Il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione, il direttore dell'Istituto e due altri membri del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso, uno fra i rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e l'altro fra i rappresentanti della Federazione autonoma degli artigiani d'Italia, costituiscono la Giunta del Consiglio, la quale delibera quando siano presenti almeno tre membri.

La Giunta si raduna, a seconda del bisogno, su invito del presidente.

Alla Giunta sono particolarmente demandate le funzioni di ordinaria amministrazione, e conseguentemente:

a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) la sorveglianza sul regolare andamento dell'Istituto, la cura della regolare tenuta della contabilità e dell'inventario dell'Istituto e la regolare vigilanza della buona conservazione del materiale;

c) l'istruttoria e la preparazione delle iniziative dell'Istituto, che debbono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;

d) il controllo delle spese entro il limite del bilancio di previsione approvato;

e) le proposte per la nomina e revoca degli impiegati provvisori;

f) l'esecuzione di altri incarichi attinenti all'ordinaria amministrazione, che il Consiglio di amministrazione creda di demandarle espressamente.

Art. 10.

Fuori della propria sede, dovunque l'Istituto eserciti la propria attività ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e se ne manifesti il bisogno nell'interesse delle piccole industrie, il Consiglio di amministrazione può nominare membri corrispondenti e Comitati di zona, di non meno di tre e non più di cinque membri, scelti fra le persone di maggior competenza in materia di piccole industrie.

Esso può, anche nella propria sede o fuori di essa, costituire Comitati d'esperti in singole branche delle piccole industrie, scelti fra gli esercenti le industrie stesse, per demandare ad essi lo studio e l'esame di speciali iniziative.

Art. 11.

Gli atti emessi dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta sono validi quando siano firmati dal presidente o dal vice presidente, insieme al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il presidente dell'Istituto ha la facoltà di demandare al direttore dell'Istituto la firma e la spedizione degli atti correnti.

Direzione e personale.

Art. 12.

Il direttore dell'Istituto è equiparato, ad ogni effetto economico e giuridico, ai direttori dei Regi istituti industriali.

Alla sua nomina si provvede nel modo stabilito nell'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Salvo le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta, sono affidate al direttore, coll'approvazione del presidente, l'immediata direzione didattica e tecnica dell'Istituto e la disciplina del personale addetto allo stesso.

Art. 13.

La pianta organica ed il trattamento dell'altro personale addetto all'Istituto sono stabiliti da un apposito regolamento. La spesa del personale non deve mai superare i due quinti dei contributi totali, non compresa la quota corrispondente allo stipendio ed agli aumenti periodici del direttore.

Nel limite indicato può anche essere fissato, a titolo di supplemento, un assegno speciale al direttore.

Amministrazione.

Art. 14.

L'anno finanziario comincia nell'Istituto il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 15.

Non oltre il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il programma dell'attività da svolgersi dall'Istituto in corrispondenza alle esperienze fatte negli anni precedenti, nonchè il relativo preventivo di spesa ed i modi di copertura. Il programma dell'attività, il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo verranno comunicati al Ministero e agli enti sovventori dell'Istituto.

Art. 16.

I contributi degli enti, compreso lo Stato, sono pagati in non più di due rate, entro i mesi di gennaio e di agosto.

Cessazione dell'Istituto.

Art. 17.

L'Istituto cessa di funzionare quando vengano a mancare i contributi occorrenti al suo funzionamento.

Deliberata la soppressione dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministero, la Giunta assume la rappresentanza dell'Istituto agli effetti della liquidazione, con speciale riguardo agli obblighi assunti verso il personale.

Il materiale e quant'altro appartiene all'Istituto verrà destinato, a suo tempo, nei modi che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione, colla riserva che al Consiglio provinciale dell'economia di Bolzano dovrà venir restituita quella parte di patrimonio ancora esistente, che esso, a suo tempo, ha devoluta a favore dell'Istituto.

Quest'ultima disposizione troverà analoga applicazione anche nel caso di fusione dell'Istituto con un altro all'infuori del distretto del Consiglio provinciale dell'economia di Bolzano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione 798.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1931, n. 512.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e nomina a Regio commissario del senatore avv. Giuseppe Bevione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, sull'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, per la esecuzione del precitato R. decreto-legge;
Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 933, con il quale è stato approvato lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare l'organizzazione dell'Istituto allo sviluppo assunto dall'Ente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è sciolto.

Art. 2.

È nominato Regio commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni l'on. avv. Giuseppe Bevione, senatore del Regno, con i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente.

Art. 3.

È data facoltà al Regio commissario di adottare tutti i provvedimenti in materia di personale che reputi opportuni, anche in deroga alle disposizioni in vigore; egli potrà altresì, per l'adempimento del suo mandato, valersi dell'opera di estranei al personale dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le competenze del Regio commissario.

Art. 5.

I rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei Consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali di altri enti o società, decadono d'ufficio; alle nuove nomine provvederà il Regio commissario.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista la lettera 27 marzo 1931, n. III/133, F. 25, con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Giovanni Battista Miliani, senatore del Regno, a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. Giovanni Battista Miliani, senatore del Regno, a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della carta.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 3 *Corporazioni, foglio* 165. — BETTAZZI.
(3352)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1931.
Riconoscimento del Fascio di Pisino (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pisino (Pola) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pisino (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio 386.

(3353)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Moron (La Plata).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Moron, alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro:* FANI.

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Port Gentil (Leopoldville).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Port Gentil alla dipendenza del Regio consolato in Leopoldville.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro:* FANI.

(3355)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/3158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Laurini di Giuseppe, nato a Trieste il 30 giugno 1902 e residente a Trieste, via Conti n. 17, per invocare che il decreto prefettizio del 15 aprile 1928-VI, col quale il suo cognome « Laurinsich » era stato ridotto in « Laurini », venga revocato per far luogo invece alla riduzione da Laurinsich in « Laurenzi »;

Tenuto conto delle ragioni che egli adduce a giustificazione della sua domanda;

Veduti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926;

Decreta:

1. Il decreto prefettizio 15 aprile 1928-VI, col quale il cognome del signor Luciano Laurinsich è stato ridotto in « Laurini » è revocato.
2. Il cognome suddetto è ridotto, invece, in « Laurenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(3366)

N. 3390/24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Antonia in Metlicovec fu Andrea e della fu Maria Pangos, nata a Dolpiccolò il 18 settembre 1887 e residente a Comeno, Volci n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1391 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1839)

N. 3390/25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria ved. Kukania fu Francesco e di Maria Sgonik, nata a Sutta il 31 marzo 1882, e residente a Comeno, Dolpiccolo, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1840)

N. 3390/26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Amalia in Kermol fu Andrea e di Ieric Maria, nata a Cobbia il 31 maggio 1890 e residente a Comeno, Sutta, 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1841)

N. 3390/27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Angela in Iazbez di Vincenzo e di Ieric Emilia, nata a Gabrovizza il 31 maggio 1895 e residente a Comeno, Sutta n. 57, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1842)

N. 3390/28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandelj Maria in Kovacic fu Giovanni e della fu Ursic Maria, nata a Sutta il 31 maggio 1889 e residente a Comeno, Sutta, 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandelj Luigi fu Giovanni e fu Ursic Maria, nato a Sutta l'8 agosto 1893, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1843)

N. 11419-33604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pestotnich fu Paolo in Martinoli, nata a Trieste il 23 settembre 1901 e residente a Trieste, via Gattari n. 44, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Pestotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Pestotnich in Martinoli è ridotto in « Pestotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2326)

N. 11419-24444.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Petelin fu Antonio, nato a Pliscovizza della Madonna il 12 settembre 1879 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 94, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Petelin è ridotto in « Petelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Demitri in Petelin di Giulio, nata il 21 marzo 1893, moglie;
2. Valeria di Francesco, nata il 20 settembre 1913, figlia;
3. Anna di Francesco, nata il 7 marzo 1915, figlia;
4. Zita di Francesco, nata il 18 marzo 1917, figlia;
5. Maria di Francesco, nata il 19 settembre 1919, figlia;
6. Jolanda di Francesco, nata il 19 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2327)

N. 11419-33600.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Petric di Antonio, nato a Spalato (Dalmazia) il 25 novembre 1896 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Petric è ridotto in « Petri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Tomasini in Petric fu Eugenio, nata il 21 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2328)

N. 11419-32212.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Petric di Vittorio, nato a Trieste il 23 giugno 1909 e residente a Trieste, via Raffaello Abro n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Petric è ridotto in « Petris ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2329)

N. 11419-276.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Santo Picinich di Santo, nato a Lussinpiccolo il 19 giugno 1895 e residente a Trieste, piazza dei Foraggi n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Picinich è ridotto in « Piccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Natalia Ursich in Picinich fu Eugenio, nata il 25 dicembre 1902, moglie;
2. Antonia di Santo, nata il 24 settembre 1924, figlia;
3. Annamaria di Santo, nata il 31 maggio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2330)

N. 11419-2873.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pinter Stefano fu Tommaso, nato a Trieste il 26 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Giuliani n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pinti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pinter Stefano è ridotto in « Pinti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Ettore di Stefano, nato il 22 marzo 1910, figlio;
2. Margherita di Stefano, nata il 24 febbraio 1908, figlia;
3. Silvio di Stefano, nato il 14 febbraio 1913, figlio;
4. Guerrino di Stefano, nato il 10 marzo 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2331)

N. 11419-29027.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Pletner fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 aprile 1899 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piletti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Pletner è ridotto in « Piletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Mazzalors in Pletner fu Emilio, nata il 29 settembre 1898, moglie;
2. Bruna di Bruno, nata il 12 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2332)

N. 11419-33976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tommaso Sferco fu Giorgio, nato a Praparce Monte Acquila (Pola) il 13 dicembre 1871 e residente a Trieste (Servola), via Sonzini numero 451, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soverchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tommaso Sferco è ridotto in « Soverchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Duker in Sferco di Domenica, nata il 26 giugno 1875, moglie;
2. Tommaso di Tommaso, nato il 7 marzo 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2333)

N. 11419-32398.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Verbic fu Antonio ved. Pluder, nata a Postumia il 22 luglio 1871 e residente a Trieste, Salita Contovello n. 221, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Verbi-Paluderi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Verbic ved. Pluder sono ridotti in « Verbi-Paluderi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lodovico fu Bartolomeo, nato il 22 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2334)

N. 11419-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Giovanni fu Tommaso e fu Pernigai Teresa, nato a Monfalcone il 20 marzo 1889 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Saranz Maria di Giovanni, nata l'11 novembre 1892, moglie;
2. Pizzignach Veglia di Giovanni, nata il 6 agosto 1912, figlia;
3. Pizzignach Sparta di Giovanni, nata il 12 febbraio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2178)

N. 11419-88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Giuseppe fu Antonio e fu Visintin Maria, nato a Monfalcone il 22 ottobre 1859 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Neri Angela fu Giuseppe, nata nel 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2179)

N. 11419-115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Giuseppe fu Giacomo e fu Bonavia Matilde, nato a Monfalcone il 30 gennaio 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pizzignach Angela fu Giacomo, nata il 17 aprile 1871, sorella;
2. Pizzignach Ada fu Giacomo, nata il 20 settembre 1895, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2180)

N. 11419-113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Rodolfo fu Tommaso e di Cernigai Teresa, nato a Monfalcone il 17 ottobre 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Magrin Valentina fu Valentino, nata il 14 febbraio 1887, moglie;
2. Pizzignach Giovanni di Rodolfo, nato il 28 agosto 1906, figlio;
3. Pizzignach Avelino di Rodolfo, nato il 24 gennaio 1908, figlio;
4. Pizzignach Armando di Rodolfo, nato il 26 marzo 1909, figlio;
5. Pizzignach Ramiro di Rodolfo, nato il 13 febbraio 1918, figlio;
6. Pizzignach Adelina di Rodolfo, nata il 30 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2181)

N. 11419-117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pozzar Pietro di Giacomo e di Dioca Anna, nato ad Aquileia il 29 aprile 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Tomada Adelia fu Lodovico, nata il 20 gennaio 1888, moglie;
2. Pozzar Irene di Pietro, nata il 29 novembre 1914, figlia;
3. Pozzar Anna Maria di Pietro, nata il 10 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2182)

N. 11419-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Prelz Nicolò di Giovanni e di Cristofoli Anna, nato a Trieste il 1° marzo 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Prezzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marcon Maria di Giovanni, nata il 6 maggio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2183)

N. 11419-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Emilio fu Giuseppe e fu Doiuri Maria, nato a Monfalcone il 24 marzo 1874 e resi-

dente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pizzignach Giuseppina Maria di Emilio, nata il 2 settembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2184)

N. 11419-111.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Luigi di Antonio e fu Visintin Maria, nato a Monfalcone il 18 settembre 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Benes Teresa fu Giuseppe, nata il 13 febbraio 1878, moglie;
2. Pizzignach Maria di Luigi, nata il 10 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2185)

N. 11419-92.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusgnach Leonardo fu Giovanni e fu Travan Giovanna, nato a Visignano il 2 giugno 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Rossignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Radovan Maria di Giovanni, nata il 25 giugno 1890, moglie;
2. Rusgnach Giovanni di Leonardo, nato il 4 febbraio 1911, figlio;
3. Rusgnach Eliseo di Leonardo, nato l'8 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2186)

N. 11419-106.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Giacomo fu Andrea e fu Calligaris Felicita, nato a Monfalcone il 24 dicembre 1862 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zucco Maria fu Antonio, nata il 18 marzo 1864, moglie;
2. Saranz Nerina di Giacomo, nata il 27 maggio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2187)

N. 11419-108.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giuseppe di Antonio e di Ferfoglja Caterina, nato a Duino il 3 agosto 1878 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Periz Giuseppina di Giovanni, nata il 12 marzo 1883, moglie;
2. Semolic Giovanni di Giuseppe, nato il 9 gennaio 1908, figlio;
3. Semolic Antonia di Giuseppe, nata il 9 gennaio 1908, figlia;
4. Semolic Antonio di Giuseppe, nato il 2 maggio 1914, figlio;
5. Semolic Leopoldo di Giuseppe, nato il 30 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2188)

N. 11419-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Soban Antonio fu Giuseppe e fu Rossi Angela, nato a Staranzano il 21 giugno 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sobani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Reggio Santina di Antonio, nata il 28 ottobre 1891, moglie;
2. Soban Bruno di Antonio, nato il 20 maggio 1918, figlio;
3. Soban Fedora di Antonio, nata il 2 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2189)

N. 11419-98.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Soldatich Giovanni Nicolò fu Antonio e fu Valentin Caterina, nato a Cherso il 26 settembre 1875 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Colautti Lucia di Andrea, nata il 3 ottobre 1882, moglie;
2. Soldatich Elvira di Giovanni, nata il 22 maggio 1908, figlia;
3. Soldatich Alfredo di Giovanni, nato il 3 luglio 1909, figlio;
4. Soldatich Marcello di Giovanni, nato il 15 novembre 1910, figlio;
5. Soldatich Romeo di Giovanni, nato l'8 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2190)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepancic Giuseppe di Antonio e di Pahor Marianna, nato a Duino il 7 agosto 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Leghissa Barbera di Antonio, nata il 3 dicembre 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2191)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Feresin Caterina fu Carlo vedova Sturnich, nata a Fiumicello il 30 aprile 1876 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sturni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sturnich Eva fu Davide, nata il 23 novembre 1898, figlia;
2. Sturnich Bruno fu Davide, nato il 31 ottobre 1902, figlio;
3. Sturnich Mario fu Davide, nato il 22 settembre 1907, figlio;
4. Sturnich Nerina fu Davide, nata il 27 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2192)

N. 11419-1441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antunovich Amalia fu Nicolò, nata a Ragusa il 1° ottobre 1880 e residente a Trieste, via A. Volta, 4, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2336)

N. 11419-1442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antunovich Floriano di Nicolò, nato a Trieste il 26 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Concordia, 7, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Antunovich nata Martinuzzi Giovanni, nata il 23 ottobre 1900, moglie;
2. Emilia di Floriano, nata il 13 agosto 1920, figlia;
3. Alberto di Floriano, nato il 6 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2337)

N. 11419-1443.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antunovich Nicolò fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 aprile 1876 e residente a Trieste, via E. Toti, n. 19, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Antunovich Serschen di Antonio, nata il 14 aprile 1880, moglie;
2. Marcello di Nicolò, nato il 16 gennaio 1909, figlio;
3. Ernesta di Nicolò, nata il 26 gennaio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2338)

N. 11419-1445.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Antonio di Antonio, nato a Vilbassa di Senosecchia il 17 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Sara Davis, 46, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Antoncic nata Pangherz di Giovanni, nata il 21 settembre 1891, moglie;
2. Milena di Antonio, nata il 19 agosto 1914, figlia;
3. Luciano di Antonio, nato il 17 marzo 1920, figlio;
4. Aldo di Antonio, nato il 30 novembre 1921, figlio;
5. Marcello di Antonio, nato il 1° agosto 1925, figlio;
6. Giorgio di Antonio, nato il 9 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2339)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimo Baccacig fu Giuseppe, nato a Fiumicelle il 12 marzo 1875 e residente a Staranzano, è restituito nella forma italiana di « Baccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Baccarig nata Zorat fu Valentino, nata il 4 agosto 1875, moglie;
2. Olga di Massimo, nata il 7 ottobre 1899, figlia;
3. Marino di Massimo, nato il 15 novembre 1901, figlio;
4. Leopolda di Massimo, nata il 29 settembre 1907, figlia;
5. Vittorio di Massimo, nato il 15 dicembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di scolo « Cavo Parmigiana Moglia » in provincia di Modena.

Con R. decreto 2 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo al registro 12, foglio 367, è stato soppresso il Consorzio di scolo « Cavo Parmigiana Moglia » in provincia di Modena e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica in destra di Parmigiana Moglia.

(3360)

Trasformazione del Consorzio della bonifica di Massarosa in « Consorzio per la bonifica del lago e delle paludi di Massarosa » in provincia di Lucca.

Con R. decreto 23 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo al registro 12, foglio 381, è stato disposto che il Consorzio della bonifica di Massarosa assuma la denominazione di « Consorzio per la bonifica del lago e delle paludi di Massarosa » e che il relativo comprensorio sia esteso fino a comprendere la zona interessata alla bonifica del lago e delle paludi di Massaciuccoli nonchè gli interi comprensori delle seguenti organizzazioni consortili:

1° Consorzio di bonifica di Massarosa;
2° Consorzio di bonifica di 2ª categoria di Portovecchio e Riaccio;
3° Consorzio idraulico di levante di Viareggio;
4° Consorzio idraulico di Torre del Lago.

Con lo stesso Regio decreto è stato nominato commissario governativo del nuovo ente il comm. prof. Bernardino Petrocchi.

(3361)

Costituzione del Consorzio di bonifica integrale di Selva in provincia di Parma.

Con decreto Reale del 2 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1931, registro n. 13, foglio n. 134, ed è stato costituito il Consorzio di bonifica integrale di Selva, in comune di Terenzo (Parma), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente.

(3362)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 138.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Virdis rag. Pietro di Antonio, per conto della Congregazione di carità di Usini — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Rendita: L. 360, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 10 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Talamona Umberto di Lodovico, per conto del Pio Ritiro Cerati in Piacenza — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 175, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta: 68 — Data: 29 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Santini Giuseppe fu Antonio, per conto della Compagnia Corpus Domini di Urbino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3940 — Data: 16 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Bertini Ciro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	111578 377691 377692	1.040 — 1.110 — 370 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo), nella prima rendita e dom. in Torino nelle altre due rendite. L'ultima rendita è con usufrutto vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*.
»	147385	5.225 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	750460	413 —	Sinigaglia *Perlina fu Salvatore-Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco *Giuditta* fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco *Giovanna*, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
»	779246	11.812,50	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
P. N. 5 % »	31339 31340	750 — 250 —	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30379 30380	1.350 — 450 —	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.
3.50 %	264564	42 —	*Benecchio* Anna fu Pietro nubile, dom. in Angragna (Torino).	*Benech* Anna fu Pietro nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	282330	85 —	*Peyretti* Teresa fu Bartolomeo, minore sotto la tutela di Grella Gabriele fu Antonio, domiciliato in Osasio (Torino); con usuf. vitalizio a *Oberti Angelica* fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	*Pejretti* Teresa ecc., come contro; con usuf. vital. a *Oberto Angela* fu Giuseppe, ved. di *Pejretti* Bartolomeo.
»	287400	250 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a *Oberti* Angela fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	367947	750 —	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, dom. in Finalpia (Genova).	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Genova.
»	386142	300 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Bellada* Emanuele, dom. in Alessandria.	Boccasso *Arsilia* fu Domenico, moglie di *Balada Carlo-Venanzio-Emanuele*, dom. come contro.
»	426233	250 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di Balada Emanuele, dom. in Alessandria.	
»	450405	350 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Bolada* Emanuele, dom. in Alessandria.	

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % P. N. 5 %	472163 35322	725 — 90 —	Gulì Mario fu *Simeone* minore sotto la p. p. della madre Rallo Maria, ved. Gulì, dom. in Napoli.	Gulì Mario fu *Simone* minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	171513	430 —	Marullo Grazia fu Enrico moglie di *Gregorio del Granatello*, dom. in Milazzo, vincolata.	Marullo Grazia fu Enrico, moglie di *Marchese del Granatello* Gregorio, dom. in Milano, vincolata.
3.50 % » » »	677130 668045 712298 639567	14 — 17,50 17,50 35 —	Intestate come la precedente, vincolate.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	276402	2.925 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdaloni Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice, dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdalone Rosa-Maria-Angela-Costantina-Zaira* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	310309	455 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Magdalone *Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	
3.50 %	254474	238 —	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Carlo*, dom. in Milano, vincolata.	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Giosia-Michele-Carlo*, dom. in Milano, vincolata.
»	799954	1.022 —	Bianchetti Giacomo di Luigi, dom. in Milano, con usuf. vital. a Bianchetti *Carlotta* fu Giacomo, ved. di Gianoli Enrico, dom. in Milano.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Bianchetti *Carolina-Rosa-Maria detta Carla* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	35260	1.400 —	Cassa rurale di Canale (Cuneo), ipotecata.	Cassa rurale *Cattolica di prestiti* di Canale (Cuneo), ipotecata.
»	35494	700 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	302559	5.500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	665274	143.50	Risso *Nicolò* fu Antonio dom. in Bogliasco (Genova) vincolata.	Risso *Andrea-Emanuele-Michele-Nicolò* fu Antonio, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	157786	700 —	Pastorelli Maddalena fu Roberto, nubile, domiciliata in Briga Marittima (Cuneo).	Pastorelli Maddalena fu Roberto, *minore sotto la tutela di Pastorelli Francesco-Giovanni*, dom. come contro.
»	68847	725 —	Toraldo Gaspare di Francesco, dom. in Tropea (Catanzaro).	Toraldo Gaspare di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 % (1902)	11416	28 —	Fontan *Antonietta fu Michele* ved. di Deyme Francesco, dom. in Exilles (Torino).	Fontan *Francesca-Antonietta* fu Michele, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1900)	668807	70 —	Montella *Teresa* fu Pietro, ved. di Procaccini Giovanni, dom. in Airola (Benevento).	Montella *Maria-Teresa-Gabriella* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	138313	25 —	Pensa *Luigi* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Pelitti* Isolina fu Calista, ved. Pensa, dom. in Varallo (Novara).	Pensa *Luigi-Sebastiano* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Petiti* Isolina fu Calisto, ved. ecc. come contro.
Buono del Tesoro ordinario esercizio 1925-23	1088	Capit. 500 —	Nitti Pasqua di Angelantonio.	Nitti Pasqua di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.
Id.	1089	» 500 —	Nitti Maria di Angelantonio.	Nitti Maria di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3310)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.